



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**DIREZIONE GENERALE**  
**Ufficio III - Personale della scuola.**  
Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

MIUR/AOODRVE (vedasi timbratura in alto)

Venezia (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti  
Uffici Ambiti Territoriali del Veneto

e p.c. Ai Dirigenti Scolastici  
Istituti scolastici ogni ordine e grado

Ai Rappresentanti regionali OO.SS.  
comparto Scuola

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale docente, educativo e ATA con decorrenza 1/9/2018.  
Trasmissione D.M. n. 919 dl 23.11.2017 e Nota Miur prot. 50436 del 23.11.2017.

Si trasmettono il D.M. n. 919 del 23.11.2017 e la nota MIUR prot. 50436 del 23.11.2017 con i quali vengono regolamentate le cessazioni dal servizio per il personale della scuola a decorrere dall'1.9.2018.

Si evidenzia il termine del **20 dicembre 2017** per la presentazione delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo.

Entro la medesima data gli interessati hanno facoltà, tramite *Polis* di revocare le istanze già inoltrate.

**Le domande di cessazione dal servizio** devono essere inoltrate tramite la procedura web *Polis* "**Istanze on line**" del sito internet del MIUR (<http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml>)

**Le domande di trattenimento in servizio** ai sensi dell'art.1, comma 257, della legge 208/2015 ovvero per raggiungere il minimo contributivo devono essere presentate in forma **cartacea entro il medesimo termine del 20 dicembre 2017.**

**Le domande di pensione**, secondo le indicazioni riportate nella citata C.M. n. 50436 del 23.11.2017, dovranno essere, invece, inviate direttamente all'ente previdenziale (INPS), **esclusivamente** attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'istituto, previa registrazione;
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Si richiama infine l'attenzione delle SS.LL. su alcuni punti della predetta nota MIUR prot. 50436 del 23.11.2017:

• **Applicazione dell'articolo 72 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008.**

Come noto, il decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, **ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età** di cui all'art. 509 – comma 5 – del D.Lvo 297/94, lasciando invece invariato il comma 3 del predetto art. 509 che disciplina i trattenimenti in servizio **per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione**. Ne consegue che nel 2018 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo **66 anni e 7 mesi** di età entro il 31 agosto 2018, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

L'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha tuttavia previsto che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere trattenuto in servizio per non più di due anni. Il trattenimento è autorizzato, con provvedimento motivato, dal Dirigente scolastico e dal Direttore Generale dell'ufficio Scolastico Regionale.

- **Requisiti di accesso ai sensi dell'art. 1 comma 9 legge 243/2004 - Opzione donna**

L'art. 1, comma 222, della legge 232/2016 ha esteso la facoltà prevista dall'art. 1, comma 9, della legge 243/2004 alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31.12.2015 i requisiti previsti dalla citata disposizione normativa per effetto degli incrementi della speranza di vita. Ne consegue che possono esercitare la facoltà in argomento le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni congiunta a una età anagrafica pari a 57 anni.

- **Limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio**

Si ricorda che l'art. 2, comma 5, del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 125/2013 ha statuito che il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio rimane fissato **a 65 anni** non essendo stato modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia.

- **Gestione delle Istanze – Attività propedeutiche agli scambi di informazioni fra INPS e MIUR**

L'accertamento del diritto pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro un termine che sarà fissato successivamente con nota congiunta INPS/MIUR.

Gli Uffici Ambiti Territoriali sono tenuti a provvedere all'esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatto e computo prodotte entro il 31.8.2000 e non ancora definite quale attività propedeutica ai successivi flussi di informazione INPS/MIUR.

Le cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

- **APE sociale.**

La nota MIUR prot. 50436 del 23.11.2017 precisa che saranno fornite successive indicazioni con riguardo alle cessazioni dal servizio di coloro che hanno avuto il riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale.

Con riserva di fornire eventuali ulteriori indicazioni, si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE  
Dott. Giorgio Corà

Allegati:

☐ DM 919 del 23.11.2017

☐ Nota MIUR prot. 50436 del 23.11.2017